



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI DELL'ARENILE DI LIGNANO SABBIAADORO - CD. SPIAGGIATI CER 20.03.03 PER L'ANNO 2018.

Articolo 1 - Oggetto e durata dell'appalto -

1. Per brevità, nel prosieguo del presente Capitolato speciale d'appalto, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA verrà denominata "Società" e la Ditta aggiudicataria verrà denominata "Affidatario".

2. L'appalto ha per oggetto in generale il servizio di "Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti spiaggiati dell'arenile di Lignano Sabbiadoro - cd. spiaggiati CER 20.03.03 -" per l'anno 2018

Articolo 2 - Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nelle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti spiaggiati dell'arenile di Lignano Sabbiadoro - cd. spiaggiati CER 20.03.03 con le specifiche di seguito elencate:

Servizio richiesto	Stima Tonnellate
Trasporto e smaltimento cd. spiaggiati CER 20.03.03	2.100

1.1 Ritiro, trasporto trattamento dei rifiuti codice CER 20.03.03 (rifiuto derivante dalla pulizia dell'arenile) e successivo recupero dei materiali stessi con smaltimento finale degli scarti derivanti da tale attività.

1.2 Ai fini del ritiro la ditta aggiudicataria utilizzerà propri container, in numero adeguato, messi a disposizione e posizionati nelle sedi che verranno indicate dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.

1.3 Ai fini del trasporto dei rifiuti la ditta aggiudicataria utilizzerà propri mezzi autorizzati (D.Lgs. 152/2006).

1.4 Il ritiro, il trasporto e la gestione dovranno avvenire con personale, mezzi e impianti idonei allo scopo e autorizzati. Prima dell'inizio dell'attività la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA tutte le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 152/2006 per il trasporto, smaltimento e/o recupero. È a carico della ditta aggiudicataria ogni verifica relativa ai requisiti ed alle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti.



1.5 La ditta aggiudicataria è obbligata alla esatta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, senza alcun onere e responsabilità da parte della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.

1.6 Il ritiro dei rifiuti da parte della ditta aggiudicataria dovrà avere una frequenza che eviti giacenze nei container oltre i limiti normali di capacità e comunque mai superiori alle 48 ore dal loro posizionamento negli stessi.

1.7 La ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio di ritiro e gestione dei rifiuti.

1.8 La ditta aggiudicataria si impegna a formare il personale presente nelle sedi individuate per il posizionamento dei container al loro corretto utilizzo.

1.9 Imposte, tasse ed oneri fiscali, presenti e futuri, direttamente correlati alla gara in oggetto saranno esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria nella misura in cui vengono applicate e corrisposte in base alle norme di legge.

1.10 La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà considerarsi vincolata a mantenere inalterati i valori offerti fino al termine del contratto previsto per il 31 dicembre 2018. Alla scadenza naturale del contratto il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.

1.11 L'impresa affidataria assume ogni responsabilità per i casi di infortuni o di danni arrecati, alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti dal contratto.

1.12 La ditta aggiudicataria è obbligata a fornire alla committente l'indicazione dell'impianto autorizzato presso il quale provvederà allo smaltimento del rifiuto CER 20.03.03.

Nel corso di esecuzione del servizio, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA ha la facoltà di variare gli indici quantitativi in diminuzione o in aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme restando le altre condizioni di esecuzione del servizio e senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle partite fornite.

Detti interventi, da affidarsi con le modalità previste dall'art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno autorizzati solo dopo la presentazione di dettagliato preventivo di spesa.

L'affidataria si impegna ad eseguire la fornitura del servizio per tutto il periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2018.



La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei da parte di questa Società la quale si riserva di effettuare i controlli sul servizio fornito.

Articolo 3 - Importo dell'appalto e criteri di aggiudicazione

L'importo complessivo dell'appalto si presume ammontante ad € 172.200,00 (Euro Centosettantadue miladuecento/00) oltre I.V.A.; Si informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 1.400,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera individuati dalla Società Committente sono pari al 28 % dell'importo a base d'asta.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, in quanto il servizio richiesto presenta caratteristiche standardizzate e descritte dettagliatamente nella descrizione tecnica di cui al prosieguo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante percentuale di ribasso assoluto sul costo del servizio a tonnellata.

- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;

Articolo 4 - Obblighi dell'Affidatario -

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

1. Garantire il servizio per l'intero periodo;
2. Utilizzare mezzi idonei all'esecuzione del servizio;
3. Provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
4. Osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
5. Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni.

Articolo 5 - Controlli sull'esecuzione del servizio -

1. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.
2. Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al programma giornaliero dettagliato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l'attivazione della procedura prevista dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 - Cauzione definitiva -

1. L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

Articolo 7 - Penali -

1. Qualora la Società, oltre ai casi per i quali è prevista la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 15 e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara e nel contratto, provvederà, ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, a costituire in mora l'Affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, verrà applicata, nei confronti dell'Affidatario, una penale di € 500,00 al giorno fino ad un massimo di 10 giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto s'intenderà risolto *ex* articolo 1456 codice civile, con conseguente diritto della Società al risarcimento del danno.

Articolo 8 - Corrispettivo e pagamenti -

1. Il corrispettivo dovuto verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, nei termini di legge.

2. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà ad incamerare la cauzione definitiva e, qualora non sufficiente, alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

3. la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il relativo DURC.

Articolo 9 - Tracciabilità flussi finanziari -

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 - Ulteriori obblighi dell'Affidatario -

1. L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

2. Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

3. Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo 11 - Modificazioni soggettive del contratto e subappalto -

1. Il contratto diviene efficace al momento della stipula del contratto. La Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016.

2. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa

autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di servizi che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si applica l'art. 105 del Codice.

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione -

1. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto di affidamento, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R all'Affidatario, nonché di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale del servizio;
- b) Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) Nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto, salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.;
- e) Nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- f) Nel caso di cui all'articolo 6 e in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 9 del presente capitolato speciale d'appalto;

2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario per iscritto dalla Società previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.



Articolo 13 - Recesso -

1. La Società potrà recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, o per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione del servizio appaltato.
2. In tal caso quest'ultimo avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Articolo 14 - Spese -

1. L'Affidatario riconosce a proprio carico tutte le spese relative al contratto, escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico alla Società.

Articolo 15 - Riservatezza -

1. L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.
2. Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 16 - Informazioni relative ai dati personali -

1. L'Affidatario autorizza la Società al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto.
4. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di opporsi per i motivi di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.



Articolo 17 - Disposizioni finali -

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel modulo offerta che verrà compilato dal Contraente nonché alle vigenti norme in materia.

Articolo 18 - Foro competente -

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Udine.

IL PRESIDENTE

Loris Salatin

